

Il Commissione permanente
Comitato per la Legislazione

PARERE N. 40

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 1503 del 26 novembre 2012, concernente: progetto di "Testo unico in materia di turismo".

LA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE:

Consiglieri presenti: Gianfranco Chiacchieroni, Massimo Mantovani, Luca Barberini, Lamberto Bottini, Paolo Brutti, Roberto Carpinelli, Alfredo De Sio, Orfeo Goracci, Raffaele Nevi, Maria Rosi.

E

IL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Consiglieri presenti: Luca Barberini, Olivier Bruno Dottorini, Orfeo Goracci, Rocco Antonio Valentino.

E' altresì presente l'Assessore Fabrizio Felice Bracco;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1503 del 26 novembre 2012, concernente: progetto di "Testo unico in materia di turismo";

ATTESO che il suddetto progetto di testo unico è stato sottoposto al parere della II Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 8/2011;

ATTESO che il medesimo progetto è stato sottoposto altresì al parere del Comitato per la Legislazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno;

DATO ATTO che la II Commissione consiliare permanente ed il Comitato per la legislazione sono riunite in seduta congiunta per l'esame dello stesso;

VISTO il processo verbale della seduta congiunta della II Commissione consiliare permanente e del Comitato per la Legislazione del 27 febbraio u.s.;



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3247/3248 - Fax 075.576.3270
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: comm2@crumbria.it

Il Commissione permanente
Comitato per la Legislazione

con n. 9 voti favorevoli, Consiglieri :
Gianfranco Chiacchieroni, Massimo Mantovani, Luca Barberini, Lamberto Bottini, Roberto Carpinelli, Alfredo De Sio, Orfeo Goracci, Raffaele Nevi, Maria Rosi ed un voto di astensione, Consigliere Paolo Brutti, formulati nei modi legge dai Consiglieri presenti e votanti componenti la Il Commissione, e con 3 voti favorevoli (è uscito il Consigliere Olivier Bruno Dottorini Consiglieri: Luca Barberini, Orfeo Goracci e Rocco Antonio Valentino formulati nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti componenti il Comitato per la legislazione

ESPRIME

- **parere favorevole**, ai sensi, dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 8/2011 e dell'articolo 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno sul progetto di: "Testo unico in materia di turismo", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1503 del 26 novembre 2012, formulando le osservazioni di cui alla tabella allegata.

*Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
consiliari permanenti ed ai comitati*

Rosanna Montanucci

*Il dirigente Responsabile del Servizio
legislazione*

Dr. Fabio Piergiovanni

*Il Presidente
Il Commissario consiliare permanente
Gianfranco Chiacchieroni*

Perugia, 27 febbraio 2013

*Il Presidente
Comitato per la Legislazione
Luca Barberini*

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

Osservazioni

TITOLO I		TITOLO I		
Principi generali	Principi generali	Capo I - Principi, finalità, funzioni	Capo I - Principi, finalità, funzioni	
Capo I - Principi, finalità, funzioni	amministrative	Art. 1	Art. 2	
Principi e finalità.		(Principi e finalità)		
<p>1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.</p> <p>2. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.</p>			<p>1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.</p> <p>2. La Regione informa la propria amministrazione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.) e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
			Premesso che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 contengono previsione inserite ex novo nel T.U., tuttavia si direbbe apparentemente coerenti con i principi di cui alla l.r. 8/2011, si suggerisce, in ogni caso, di ridurre ad unità i commi 2 e 3 , collocandoli in un unico comma. Infatti la previsione di cui al comma 3 costituisce una previsione proprio contenuta all'art. 8 della l. 180/2011. Nei casi in cui si ritenesse preferibile mantenere	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

distinti i commi 2 e 3, si suggerisce di non iniziare il comma 3 con l'espressione "*In particolare*", per garantire autonomia leggibilità allo stesso, eventualmente richiamando il suddetto art. 8 della l. 180/2011, anche in considerazione del fatto che - stando alla qualificazione del medesimo legislatore statale - i principi contenuti in detta legge costituirebbero norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

3. In particolare, la Regione, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di turismo, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui al comma 4 senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un arco temporale:

4. Il presente testo unico disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo:

TABELLA A) L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
<p>3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tutela e la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate; b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione; c) l’innovazione e la qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda; d) la tutela e la soddisfazione del turista; e) la promozione e l’incentivazione dell’accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili; f) l’incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati; g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche; h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, 	<p>5. Il presente testo unico persegue, in particolare, in particolare, le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tutela e la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate; b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione; c) l’innovazione e la qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda; d) la tutela e la soddisfazione del turista; e) la promozione e l’incentivazione dell’accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili; f) l’incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati; g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche; h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, 	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
nazionale e internazionale.	nazionale e internazionale.	
Art. 2	Art. 3	
Funzioni della Regione.	(Funzioni della Regione)	
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:	1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:	Sostituire con "dal presente testo unico".
a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;	a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;	
b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;	b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;	
c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;	c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;	
d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei	d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;	che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;	che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;	allo svolgimento di tali attività;
e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);	e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);	f) individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;	f) individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;
g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;	g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;	h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;	h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;	i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;		

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
1) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in racordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;	2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.	Non è stato chiarito nella relazione perché è stata eliminata questa lettera tra le funzioni della Regione.
2-bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)	3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).	
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso il portale regionale, collegato e inserito con il portale nazionale ed il portale europeo del settore. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.	4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

4. La Regione istituisce e detiene l'elenco generale delle strutture ricettive, sulla base degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4-bis. La Regione istituisce e detiene l'elenco generale delle professioni turistiche, sulla base degli elenchi di cui all'articolo 87. L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione

Nella relazione è stato indicato il motivo per cui sono stati eliminati questi commi, cioè, in particolare, il perché sono stati abrogati gli elenchi generali regionali delle strutture ricettive e delle professioni turistiche. Si parla di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lett. e) della l.r. 8/2011 in relazione all'esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture

Si fa presente che il regolamento in oggetto è già stato adottato e corrisponde al reg. reg. n. 9 del 2012. In tal senso si veda quanto prevede l'art. 1 del suddetto regolamento che così stabilisce: "Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, di seguito denominato elenco regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e sue successive modificazioni ed integrazioni". Si consideri quindi la possibilità di prevedere una norma di chiusura che consideri i riferimenti

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
ricettive	ricettive.	contenuti, in norme regolamentari, alla l.r. 18/2006, come riferiti al presente testo unico e alle disposizioni corrispondenti (tale considerazione vale infatti con riferimento anche agli altri casi in cui in attuazione della l.r. 18/2006 sono stati adottati regolamenti la cui previsione viene riconfermata anche nel testo unico. Si veda a tal proposito l'art. 93 del progetto).
Art. 3	Art. 4	
Funzioni delle province.	(Funzioni delle province)	
1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.	1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.	
2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.	2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.	
3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:	3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:	L'inserimento, seppure nuovo, è coerente con il ruolo assegnato alla Province rispetto all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo. Tale
a) [Abrogata]	a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

Osservazioni

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
			funzione invero era già prevista seppure facendo riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, ed era stata abrogata dalla l.r. 16/2010, pur non essendo venute meno, a ben vedere, le funzioni della Provincia nel suddetto settore. Si suggerisce tuttavia di esplicitare nella relazione le motivazioni sottese all'inserimento di tale previsione.
			b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
			c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
			d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
			e) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-
			loco di cui all'articolo 11, concessione e l'erogazione di contributi;
			Non è chiaro il motivo per cui, in relazione a questi elenchi provinciali, siano state eliminate le parole relative all'"istituzione e gestione degli stessi" e siano state sostituite con la parola "cura". Peraltra, da una prima ricognizione sembrerebbe inoltre che questi elenchi ancora non siano stati istituiti presso le

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, Testo Unico in materia di Turismo.”

Osservazioni

		Province.
f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 69;	f) cura l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 59;	
g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 77;	g) cura l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 65;	
h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di imprese professionali di congressi;	h) cura l'elenco delle imprese professionali di congressi;	
i) istituzione e gestione degli elenchi delle professioni turistiche di cui alla lettera c).	i) cura gli elenchi riconoscitivi delle professioni turistiche di cui alla lettera c).	
4. La Provincia competente provvede annualmente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, lettere e), f), g), h), i) nel Bollettino Ufficiale della Regione.		
Art. 4	Art. 5	
Funzioni dei comuni.	(Funzioni dei Comuni)	
1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.	1.I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.	

TABELLA A)	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
<p>L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale</p> <p>2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e all'informazione e all'accoglienza turistica e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi; b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera d); c) [Abrogata]; d) istituzione e gestione degli elenchi di tutte le strutture ricettive; e) raccolta e trasmissione alla Regione, avvalendosi dei Servizi turistici associati di cui all'articolo 8, di: 	<p>2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e all'informazione e all'accoglienza turistica e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi; b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera d); c) [Abrogata]; d) istituzione e gestione degli elenchi di tutte le strutture ricettive; e) raccolta e trasmissione alla Regione, avvalendosi dei Servizi turistici associati di cui all'articolo 8, di: <p>Alcune funzioni relative alle lettere evidenziate sono state trasferite alle unioni speciali dei comuni in osseguio a quanto ha previsto il combinato disposto di cui all'articolo 9 e allegato A della l.r. 18/2011.</p>	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

2) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;

f) vigilanza e controllo sulle strutture ricettive, in conformità agli indirizzi, alle modalità e agli standard definiti con atto di indirizzo della Giunta regionale che tiene conto delle proposte della Commissione di cui all’articolo 6,

g) vigilanza e controllo sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, nonché sull’esercizio delle professioni turistiche e sulle attività delle associazioni pro-loco.

3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli elenchi di cui al comma 2, lettera d) ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 4.

b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.

Art. 6
Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni

Questo articolo, non viene riprodotto qui di seguito, ma viene esaminato nella Tabella B al fine di metterlo a confronto in particolare con le funzioni conferite alle unioni speciali di comuni ai sensi dell’Allegato A della l.r. 18/2011.

Art. 7

Osservazioni

• • • • •

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
		(Agenzie per le imprese)	<p>Questa norma appare di nuovo inserimento non trovando rispondenza in leggi regionali vigenti in materia di turismo. Pur considerando quanto viene argomentato in merito nella relazione di accompagnamento tuttavia sembrerebbe opportuno circoscrivere, nel presente comma, il ruolo dell’Agenzia a quanto previsto proprio dall’art. 6, con comma 1, lettera c) della l.r. 8/2011.</p>
		<p>1. La Regione, nell’ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II - Strumenti operativi</p> <p style="text-align: right;">Art. 8</p> <p style="text-align: right;">(Documento triennale di indirizzo strategico)</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal Patto per lo sviluppo e l'innovazione dell'Umbria, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.	1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:	2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:
a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;	a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;	b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;	c) la definizione degli obiettivi strategici di promozione turistica;

TABELLA A)

**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale**

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

<p>d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;</p> <p>e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.</p>	<p>d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;</p> <p>e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.</p>	<p>Art. 5-bis</p> <p>Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata</p>	<p>Art. 9</p> <p>Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)</p> <p>1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 5, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.</p> <p>2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di realizzazione, il monitoraggio e la verifica dello</p> <p>1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 8, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.</p> <p>2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dello</p>
---	---	---	--

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

Osservazioni

attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.	stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.
3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo 7-bis.	3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo 12.
4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2009.	4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2009.
5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in accordo con enti e agenzie nazionali.	5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in accordo con enti e agenzie nazionali.
6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato	6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato

TABELLA A)	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2009.	di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2009.
Art. 6	Art. 10	Commissione per la promozione della qualità. (Commissione per la promozione della qualità)
		<p>1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla classificazione delle strutture ricettive; b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori; c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
vigianza e controllo da parte dei comuni;	vigianza e controllo da parte delle unioni;	
d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e all'evoluzione all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.	d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.	
3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:	3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:	
a) della qualificazione di operatori e imprenditori imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;	a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;	
b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;	b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;	
c) della tutela e soddisfazione del turista;	c) della tutela e soddisfazione del turista;	
d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.	d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.	
4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2	4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.

5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.

	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
	anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.	Si veda in tal senso il Reg. reg. 9-8-2007, n. 11 avente ad oggetto "Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche" il quale all'art. 1 così dispone "1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 108, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legistrazione turistica regionale), disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, di seguito denominata Commissione, nonché le forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7 della L.R. n. 18/2006. 2. La Commissione, istituita presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Regione e svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2006."

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."
Art. 7	Art. 11
Osservatorio regionale sul turismo.	(Osservatorio regionale sul turismo)
1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:	1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;	a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.	b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.	2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.	3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività	4. La Giunta regionale riferisce annualmente al

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

<p>dell’Osservatorio.</p> <p>Art. 7-bis</p> <p>Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata .</p> <p>1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni; b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo; c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi; d) due dalle camere di commercio, industria, 	<p>Consiglio regionale sull’attività dell’Osservatorio.</p> <p>Art. 12</p> <p>Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)</p> <p>1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni; b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo; c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi; d) due dalle camere di commercio, industria,
---	---

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
artigianato e agricoltura di Perugia e Terni; e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.	artigianato e agricoltura di Perugia e Terni; e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.	
2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.	2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.	
3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.	3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.	
4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.	4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.	
5. Il Comitato di coordinamento:	5. Il Comitato di coordinamento:	
a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 5-bis;	a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 9;	
b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi	b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi	

TABELLA A)			Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."		
relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;	relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;	c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).	c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui Verificare se è corretto il riferimento interno. all'articolo 6, comma 1, lettera a);
6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.	6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.	7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.	7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.
8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.	8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.	Capo III - Forme associative	Art. 6 Art. 8
Servizi di informazione e accoglienza	Funzioni conferite alle unioni speciali di		Si riporta qui di seguito solo l'art. 6, comma 1, lettera a), proprio per evidenziare le correlazioni con il vigente art. 8 della l.r. 18/2006, riprodotto accanto.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

turistica.

comuni

1. I Comuni singoli o associati esercitano, anche per il tramite dei Servizi turistici associati, di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base.

1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni – di seguito unioni – ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.), le seguenti funzioni:

2. I Comuni singoli o associati garantiscono l'integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) della presente legge; Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

Si fa presente che l'art. 3, comma 1, lettera d) parla solo di "standard" e non di "indirizzi" e "criteri". Il secondo periodo del presente comma sembra non del tutto conferente essendo inserito in un articolo dedicato alle funzioni delle unioni speciali dei comuni.

Capo III

Forme Associative

Art. 9

Art. 13

Osservazioni

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”
-------------------	--	---

Progetti e prodotti integrati e collettivi.	(Progetti e prodotti integrati e collettivi)
1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.	1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.	2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d’area, anche a scala interregionale che nascono dall’integrazione dell’integrazione di una pluralità di risorse di una pluralità di risorse storico-culturali, storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e	3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d’area, anche a scala interregionale che nascono dall’integrazione dell’integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.	4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.	pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.
Art. 10 Consorzi turistici e società consortili turistiche:		
1. I consorzi turistici costituiti tra imprese turistiche e le società consorzi turistiche, anche in forma mista pubblica e privata, hanno come scopo la promo-commercializzazione del prodotto turistico.	Nella relazione si evidenzia che l'eliminazione di detto articolo 10 della lr. 18/2006 consegue all'applicazione dell'art. 5, comma 2, lettere c) e d) della lr. 8/2011. Ciò premesso <u>andrebbe meglio chiarito</u> il motivo per cui viene <u>eliminata</u> questa disposizione relativa ai consorzi turistici e società consortili turistiche.	
Art. 11 Associazioni pro-loco.	Art. 14 (Associazioni pro-loco)	
1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la	1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la	

TABELLA A)	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	<p>favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.</p> <p>2. L’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all’attività delle singole pro-loco.</p> <p>3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell’erogazione dei contributi per l’attività delle pro-loco.</p> <p>3-bis. Con norme regolamentari la Regione disciplina l’iscrizione delle pro-loco nell’elenco provinciale, nonché i criteri per l’erogazione e concessione di contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c).</p>	<p>conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.</p> <p>2. L’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all’attività delle singole pro-loco.</p> <p>3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell’erogazione dei contributi per l’attività delle pro-loco.</p> <p>4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l’iscrizione delle pro-loco nell’elenco provinciale, nonché i criteri per l’erogazione e concessione di contributi di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e).</p>
Capo IV - Agenzia di promozione turistica		
[Abrogato]		
Artt. da 12 a 20 [Abrogati]		
Art. 12 - Promozione		
Art. 13 - Agenzia di promozione turistica		

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Art. 14 - Funzioni e compiti dell'Agenzia		
Art. 15 - Organi dell'Agenzia		
Art. 16 - Amministratore unico		
Art. 17 - Comitato di concertazione		
Art. 18 - Collegio dei revisori dei conti		
Art. 19 - Personale dell'Agenzia		
Art. 20 - Funzioni di vigilanza e controllo		
TITOLO II	TITOLO II	
Strutture ricettive e altre forme di ricettività	Strutture ricettive	Si veda l'osservazione al comma 3 dell'art. 21 della l.r. 18/2006.
Art. 21	Art. 15	
Attività ricettiva.	(Attività ricettiva)	
1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.	1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.	
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:	2. Le strutture ricettive sono suddivise in:	
a) esercizi alberghieri;	a) esercizi alberghieri;	

TABELLA A)			
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni	
b) esercizi extralberghieri;	b) esercizi extralberghieri;		
c) esercizi all'aria aperta;	c) esercizi all'aria aperta;		
d) residenze d'epoca.	d) residenze d'epoca.		
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al capo V.		Non è chiaro perché questo comma non viene riprodotto né viene motivata la scelta in sede di relazione di accompagnamento.	
Capo I - Strutture ricettive alberghiere	Capo I - Strutture ricettive alberghiere		
Art. 22	Art. 16		
Esercizi alberghieri.	(Esercizi alberghieri)		
1. Sono esercizi alberghieri:	1. Sono esercizi alberghieri:		
a) gli alberghi;	a) gli alberghi;		
b) i motels;	b) i motels;		
c) gli alberghi residenziali;	c) gli alberghi residenziali;		
d) gli alberghi diffusi;	d) gli alberghi diffusi;		
e) i villaggi-albergo;	e) i villaggi-albergo;		
f) le residenze della salute - beauty-farm.	f) le residenze della salute - beauty-farm.		
Art. 23	Art. 17		

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Definizioni.	(Definizioni)	
1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meublé.	1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meublé.	
2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.	2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.	
3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.	3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.	
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione	4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione	

TABELLA A)	I.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
		delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.	delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
	5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.	5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.	
	6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.	6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.	
	7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:	7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:	
	a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;	a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;	
	b) la distanza massima tra l'edificio nel quale	b) la distanza massima tra l'edificio nel quale	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

Art. 24

Dipendenza.
(Dipendenza)

1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 23, comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.

2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

Art. 18

1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 17, comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.

2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

Art. 25

Art. 19

Piccoli appartamenti-suites.

(Piccoli appartamenti -suites)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 22, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di

Osservazioni

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislatzione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

piccoli appartamenti-suites.	Art. 26	Posti letto.	Art. 20	(Posti letto)
1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.		1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.		1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.
2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.		2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.		2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.
3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.		3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.		3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Art. 27**Classificazione.****(Classificazione)**

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 22 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla presente

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16. sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
legge, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.	unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.	
2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.	2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.	
3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.	3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.	
4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.	4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.	
5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.	5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.	
Art. 28	Art. 22	
Direttore d'albergo.	(Direttore d'albergo)	

TABELLA A)**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislatzione turistica regionale****Osservazioni**

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.	1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.
2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.	2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.
Capo II - Strutture ricettive extralberghiere	Capo II - Strutture ricettive extralberghiere
Art. 29	Art. 23
Esercizi extralberghieri.	(Esercizi extralberghieri)
1. Sono esercizi extralberghieri:	1. Sono esercizi extralberghieri:
a) le country house - residenze di campagna;	a) le country house - residenze di campagna;
b) le case e appartamenti per vacanze;	b) le case e appartamenti per vacanze;
c) le case per ferie;	c) le case per ferie;
d) le case religiose di ospitalità;	d) le case religiose di ospitalità;
e) i centri soggiorno studi;	e) i centri soggiorno studi;
f) gli ostelli per la gioventù;	f) gli ostelli per la gioventù;

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

degli Enti locali territoriali". Testo Unico in

materia di Turismo.”

		Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e	Osservazioni
		degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”	

<p>g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;</p> <p>h) i rifugi escursionistici.</p>	<p>g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;</p> <p>h) i rifugi escursionistici.</p>	
<p>Art. 30</p>	<p>Art. 24</p>	<p>Country house - residenze di campagna.</p> <p>(Country house – residenze di campagna)</p>
<p>1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.</p> <p>2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.</p>	<p>1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.</p> <p>2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.</p>	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legisiazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Art. 31	Art. 25	
Case e appartamenti per vacanze.	(Case e appartamenti per vacanze)	
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.	1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.	
2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.	2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.	
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.	3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.	
Art. 32	Art. 26	
Case per ferie.	(Case per ferie)	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.	1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.	
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.	2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.	
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.	3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.	
4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della	4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislatzione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Art. 33

Case religiose di ospitalità.**(Case religiose di ospitalità)**

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle stessa e delle conseguenti regole di comportamento e comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

Art. 27

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle stessa e delle conseguenti regole di comportamento e comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

Art. 34	Art. 28
Centri soggiorno studi.	(Centri soggiorno studi)
<p>1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.</p> <p>2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.</p>	<p>1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.</p> <p>2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.</p>

Art. 35	Art. 29
Ostelli per la gioventù.	(Ostelli per la gioventù)

<p>1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.</p> <p>2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.</p>	<p>1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.</p> <p>2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.</p>
---	---

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisla^{zione} turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

<p>Art. 36</p> <p>Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi. (Kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi)</p> <p>1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.</p> <p>2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.</p> <p>3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.</p>	<p>Art. 30</p> <p>Kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi</p> <p>1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.</p> <p>2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.</p> <p>3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.</p>	<p>Art. 31</p> <p>(Rifugi escursionistici)</p> <p>1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee</p>
--	---	--

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

LITERATURE IN LITERATURE

amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo.”

ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.	ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.	2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.	3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
Art. 38	Art. 32
Classificazione.	(Classificazione)
1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 37 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.	1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 34 sono classificati in un'unica categoria, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza edilizia e urbanistica e sono attrezzati e sono dotate per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.	2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

TABELLA A)	I.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
-------------------	--	---	---------------------

Capo III - Strutture ricettive all'aria aperta		Capo III - Strutture ricettive all'aria aperta	
Art. 39	Art. 33	Art. 39	Art. 33
Esercizi ricettivi all'aria aperta.	(Esercizi ricettivi all'aria aperta)	Esercizi ricettivi all'aria aperta.	(Esercizi ricettivi all'aria aperta)
1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:			
a) i campaggi;	a) i campaggi;	a) i campaggi;	a) i campaggi;
b) i villaggi turistici;			
c) i camping-village.	c) i camping-village.	c) i camping-village.	c) i camping-village.
Art. 40	Art 34.	Art. 40	Art 34.
Definizioni.	(Definizioni)	Definizioni.	(Definizioni)
1. I campaggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.	1. I campaggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.	1. I campaggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.	1. I campaggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei campaggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle	2. Nei campaggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle	2. Nei campaggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle	2. Nei campaggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, Testo Unico in materia di Turismo.”

autorizzate.

	Osservazioni
3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.	3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.	4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.	5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del	6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
		<p>campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.</p> <p>7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.</p>	<p>i campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.</p> <p>7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.</p>
	Art. 41	Art. 35	(Classificazione)
			<p>Classificazione.</p> <p>1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.</p> <p>2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.</p> <p>3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

Osservazioni

<p>4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G), H) e I).</p> <p>5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è subordinata alla conformità degli stessi alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.</p>	<p>4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G), H) e I).</p> <p>5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è attribuita nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.</p>
<p>Art. 42</p>	<p>Art. 36</p>
<p>Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi.</p>	<p>(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)</p>

- Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.
- I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro attuazione dei loro fini statutari per il perseguiamento di finalità perseguiti di finalità educative, didattiche,

- Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.
- I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguiamento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Art. 43	Art. 37	
Are attrezzate di sosta temporanea.	(Aree attrezzate per la sosta temporanea)	
1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattr'ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.	1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattr'ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.	
2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.	2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.	
3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.	3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.	Capo IV - Residenze d'epoca

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Art. 44 Residenze d'epoca.	(Residenze d'epoca)	
1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.	1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.	
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e consolidamento e conservazione.	2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.	
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.	3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.	
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.	4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.	
5. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca è esercitata in forma imprenditoriale quando la capacità ricettiva è pari o superiore a ventiquattro posti letto.	Nel progetto di T.U. è stato eliminato il requisito della capacità ricettiva pari o superiore a ventiquattro posti letto con riferimento all'accoglienza esercitata in forma imprenditoriale. Nella relazione si parla a tal proposito	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

		della necessità di adeguamento alla normativa fiscale senza però ulteriori specificazioni. Sebbene possa essere immaginabile la motivazione sottesa che ha comportato detta eliminazione, sarebbe tuttavia opportuno nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera a della l.r. 8/2011, chiarire meglio in sede di relazione di accompagnamento tale aspetto.	
6.	Nel caso di ricettività esercitata in forma imprenditoriale, le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.	5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.	Si segnala che è stato eliminato il requisito della ricettività limitata ad un numero massimo di ventitré posti letto con riferimento all'attività non imprenditoriale in conseguenza del venir meno del limite di ventiquattro posti letto quale parametro per evidenziare una attività svolta in forma imprenditoriale, e sono stati invece inseriti i requisiti del "carattere saltuario" e l'assenza della "fornitura di servizi accessori".
7.	L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca è esercitata in forma non imprenditoriale quando la ricettività è limitata ad un numero massimo di ventitre posti letto e ad almeno una sala comune. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare della struttura o del titolare dell'attività.	6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercita in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.	
8.	L'esercizio dell'attività in forma non	7. L'esercizio dell'attività in forma non	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività.	imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.	
9. Nelle residenze d'epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto nella normativa vigente.	8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.	Non è chiaro perché la norma precedente prevedeva la fornitura di servizi di ristorazione per i soli alloggiati indipendentemente dalla forma di esercizio (imprenditoriale o non), mentre invece con la disposizione di modifica detta limite viene inserito solo con riferimento alla forma imprenditoriale.
10. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.	9. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.	
(Commissione per le residenze d'epoca)	Art. 39	Tale disposizione viene qui omessa per essere tratta più avanti in corrispondenza dell'art. 52-bis della l.r. 18/2006.
Capo V - Attività ricettive a carattere non imprenditoriale	Capo V - Altre attività ricettive	Come già segnalato nell'osservazione all'art. 44, comma 5 della l.r. 18/2006 sarebbe opportuno chiarire in modo più puntuale i parametri normativi ai quali le disposizioni in oggetto si stanno adeguando ai fini del rispetto della normativa nazionale di natura fiscale,

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
			tenuto conto che anche in questo Capo V si inseriscono delle modifiche sostanziali rispetto al testo vigente.
Art. 45	Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale.	Art. 40 (Requisiti)	
	i. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare: a) gli esercizi di affittacamere; b) gli esercizi di bed and breakfast; c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico;		1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative né l'iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
	2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative né l'iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.		Art. 41

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
Esercizi di affittacamere.	(Esercizi di affittacamere)	
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali utilizzano l'abitazione di residenza per dare ospitalità. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.	1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.	
2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.	2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.	Si fa presente che è stato aggiunta la parola “abituale”, nonostante che la stessa era stata eliminata dall'articolo 16 della l.r. 16 febbraio 2010, n. 15.
3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto.	3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.	Si fa presente che, rispetto al testo originario, sono state aggiunte le parole evidenziate in giallo.
4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).	4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).	

TABELLA A)	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	<p>5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.</p> <p>6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.</p>	<p>5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.</p> <p>6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.</p>
Art. 47	Art. 42	<p>Bed and breakfast. (Bed and breakfast)</p> <p>1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi agli alloggiati avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.</p> <p>2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

l'uso di almeno due servizi igienici.

3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

Art. 48

Case ed appartamenti locati ad uso turistico.

Il vigente art. 48 della lr. 18/2006 non è stato riprodotto, in tal senso nella relazione si parla di adeguamento all'articolo 53, dell'allegato n. 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 che stabilisce che le locazioni per finalità turistiche sono regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

1. Le case ed appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni, con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi.

Osservazioni

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

2. I soggetti proprietari o che hanno la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 possono dare in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a due.

Capo VI - Norme comuni per le attività ricettive

Art. 49

Validità della classificazione.**(Validità della classificazione)**

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, di seguito denominata DIA, di cui all’articolo 52 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle Tabelle alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua .

Art. 50

Apertura degli esercizi ricettivi.**(Apertura degli esercizi ricettivi)**

Capo VI - Norme comuni per le attività ricettive

Art. 43

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della dichiarazione certificata di inizio attività di seguito denominata SCIA, di cui all’articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle Tabelle alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

Art. 44

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Osservazioni
<p>1. L'apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.</p> <p>2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.</p> <p>3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell'anno solare.</p> <p>4. L'esercizio delle attività ricettive nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.</p>	<p>Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo.”</p> <p>1. I titolari delle strutture ricettive di cui alla presente legge comunicano all'Unione competente per territorio i periodi di apertura.</p> <p>Con questa modifica sono state eliminate le disposizioni relative ai periodi di apertura in adeguamento alle disposizioni statali sulla liberalizzazione. Pur trattandosi di modifiche sostanziali le stesse si direbbero coerenti con quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2011.</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

<p>Art. 51</p> <p>Denominazione.</p>	<p>Art. 45</p> <p>(Denominazione)</p>	<p>1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.</p> <p>2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.</p>	<p>1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.</p> <p>2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.</p>	<p>Art. 52</p> <p>Esercizio dell’attività ricettiva.</p>	<p>Art. 46</p> <p>(Esercizio dell’attività ricettiva)</p>	<p>1. L’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva in forma imprenditoriale presenta al Comune ove ha sede la struttura ricettiva la DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari,</p> <p>Le modifiche appaiono coerenti con le finalità di semplificazione dettate dalla l.r. 8/2011. Sembra che la nuova disposizione preveda un obbligo generale di presentazione di SCIA indipendentemente dal tipo di attività che si vuole avviare. Ciò quindi vale per tutte le attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività gestite in forma imprenditoriale o no.</p>
--	---	---	---	--	---	--

TABELLA A)**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18****Legislazione turistica regionale**

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

	Osservazioni
urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della DIA.	
2. La DIA contiene altresì la seguente certificazione:	2. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
a) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;	a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;	b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
d) per le Residenze d'Epoca di cui all'art. 38, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 38 commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle Residenze d'Epoca di	Questo dispositivo è stata aggiunta rispetto alla formulazione originaria.

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
		cui all'art. 39;	
	c) stipulazione di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;	e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;	
	d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura annuale o stagionale;	f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.	
	e) contestualmente alla DIA, l'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva dichiara, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare all'ente pubblico competente.	3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.	
		3. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale presenta la DIA, ai sensi del comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. La DIA contiene la certificazione di cui al comma 2 con esclusione dell'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	
		4. L'interessato che intende esercitare l'attività	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

		Osservazioni
di affittacamere ai sensi dell'articolo 46 e colui che intende esercitare l'attività di bed and breakfast di cui all'articolo 47 presenta la DIA di cui al comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della DIA. La DIA contiene la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti per la classificazione previsti dalla presente legge;	5. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata al Comune competente entro quindici giorni.	7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione competente entro quindici giorni.
6. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; il Comune competente ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.	8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione competente entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
7. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la DIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.	9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

	<p>8. Il Comune competente, successivamente all'inizio delle attività di cui ai commi 1, 3 e 4, ha l'obbligo di effettuare controlli, con particolare riferimento ai servizi offerti dalla struttura in relazione alla tipologia ed alla classificazione ai sensi delle tabelle di cui alla presente legge, su tutte le strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA. Il Comune comunica alla Regione i dati concernenti i controlli ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4.</p>	<p>4. L'Unione successivamente all'inizio delle attività di cui al presente articolo, ha l'obbligo di effettuare controlli, su tutte le strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. Per le Residenze d'Epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle Residenze d'Epoca di cui all'art. 39.</p> <p>5. L'Unione, accertata la carenza dei requisiti di dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le "vecchie" determinazioni in via di autotutela vengono sostituite da un divieto di prosecuzione che diviene efficace apparentemente senza la necessità di adottare alcun provvedimento da parte dell'amministrazione procedente. Andrebbe pertanto chiarito in sede di relazione di accompagnamento il</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

		Osservazioni
10. L'interessato che intende locare ad uso turistico le case e gli appartamenti di cui all'articolo 48 effettua la comunicazione di cui all'articolo 54, comma 8.		motivo di tale modifica introdotta. Il comma è stato soppresso tenuto conto che è venuto meno l'articolo di riferimento.
11. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il Comune competente consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle corrispondente a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente.	6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, l'Unione consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente.	E' stata eliminata la possibilità da parte dell'autorità procedente di assumere le proprie determinazioni in via di autotutela in luogo dell'assegnazione delle stesse effettivamente corrispondenti.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislatzione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

				Osservazioni		
				Non si comprende il motivo per cui è stata eliminata questa disposizione riferibile all’atto da adottare da parte della Giunta regionale.		
	12. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l’effettuazione dei controlli anche al fine di garantirne l’uniformità in relazione agli aspetti connessi all’esercizio dell’attività ricettiva.	Art. 52-bis			Art. 39	
					(Commissione per le residenze d’epoca)	
				1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d’epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale, esperti nelle Giunta materie di cui alla presente legge. Ai componenti Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esplicitamento l’esplicitamento delle funzioni.	2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d’epoca previsti dall’articolo 44, ai fini della classificazione dichiarata dal titolare. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune competente e nell’esercizio delle sue funzioni tiene conto dei parametri di	1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione di inizio attività di cui all’art. 46, comma 2, lettera d), vengono attestati dal titolare.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
	valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all'articolo 6.		
	3. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all'articolo 6.	3. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all'articolo 10.	
	4. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione competente per territorio.	4. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione competente per territorio.	
	5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca la classificazione non può essere confermata. Il Comune competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.	5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'art. 38, commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata. L'Unione competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.	
	6. Se la Commissione non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.	Nella relazione si legge che detto articolo viene abrogato perché non più compatibile con le disposizioni della presente testo unico.	
Art. 53			

<p>TABELLA A)</p> <p>L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale</p>	<p>Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."</p>	<p>Osservazioni</p>
	<p>Elenchi delle strutture ricettive.</p> <p>1. Il Comune competente istituisce e detiene gli elenchi delle strutture ricettive a gestione imprenditoriale e non imprenditoriale. Tali elenchi contengono, almeno, i dati contenuti nella dichiarazione di inizio di attività.</p> <p>2. Il Comune competente mantiene aggiornati gli elenchi di cui al comma 1 e li trasmette mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT.</p>	
	<p>Art. 54</p> <p>Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.</p> <p>1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.</p> <p>2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria</p>	<p>Art. 47</p> <p>(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)</p> <p>1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.</p> <p>2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.	tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.	
3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta al Servizio turistico associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare al Servizio turistico associato l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.	3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva, presenta all'Unione, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.	
4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione.		Inserto ex novo in ossequio, secondo quanto indicato nella relazione, all'articolo 4 del D.M. 16 ottobre 1991.
4. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la dichiarazione di cui all'articolo 52, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:	5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la segnalazione di cui all'articolo 46, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3.	
a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;	a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;	
b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.	b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

	<p>5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 46, 47 e 48, denuncia, mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.</p> <p>6. Il titolare delle attività ricettive, regista giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo che detta comunicazione sia obbligatoria anche in assenza di movimenti.</p> <p>7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.</p> <p>8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 46, comma 2, comma 2, lettera d).</p>
--	--

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Art. 55 - Sospensione dell'autorizzazione. [Abrogato]		
Art. 56 - Decadenza dell'autorizzazione - [Abrogato]		
Art. 57 - Revoca dell'autorizzazione - [Abrogato]		
Art. 58	Art. 48	
Chiusura temporanea e cessazione dell'attività.	(Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)	
1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, con esclusione di quelle disciplinate all'articolo 48, comunicano al Comune competente la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.	1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.	
2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune competente per fondati motivi per altri sei mesi; decorso tali termini l'attività si intende definitivamente cessata.		Viene eliminata questa disposizione in ossequio alla normativa sulla liberalizzazione delle attività economiche.
Art. 59	Art. 49	
Reclamo.	(Reclamo)	

TABELLA A)**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale****Osservazioni**

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

<p>1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati; b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati; <p>2. Il Comune competente comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui conseguente al reclamo di cui al comma 1.</p> <p>3. Il Comune competente comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.</p>	<p>1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione.</p> <p>Nella relazione si legge che dette disposizioni sono state eliminate nell'ottica della semplificazione amministrativa.</p>	<p>Art. 60</p> <p>Superficie, altezze e volumi.</p> <p>1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale</p>
		69 -

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).	hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).	
1-bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Reg. reg. n. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle "N" ed "O", nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi in base alla misure previste negli edifici esistenti.	2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del regolamento regionale 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle "N" ed "O", nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.	
2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.	3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.	
Art. 61	Art. 51	
Piscine natatorie.	(Piscine natatorie)	
1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture	1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: “**Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”**

ricettive di cui alla presente legge si applica la normativa regionale vigente in materia.	ricettive di cui alla presente legge si applica la normativa regionale vigente in materia.
Art. 62	Art. 52
Sanzioni amministrative.	(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di dichiarazione di inizio attività requisiti della struttura o servizi inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.	2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella dichiarazione di inizio attività che fanno venir meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.	3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l’attività, ad esclusione di quelle di cui	4. Chiunque interrompe temporaneamente l’attività, senza averne data preventiva

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

		Osservazioni
all’articolo 48, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	
5. Chiunque dà in locazione ad uso turistico unità abitative senza la preventiva comunicazione al Comune competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.000,00!		Violazione amministrativa eliminata in relazione all’eliminazione delle locazioni ad uso turistico.
6. Chiunque supera la capacità ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	
7. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	
8. Chiunque non espone i dati dichiarati nella DIA o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.	7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.	
9. Chiunque non espone o espone in modo non	8. Chiunque non espone o espone in modo non	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

		<p>perfettamente visibile la DIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p> <p>10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p> <p>11. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.</p> <p>12. Chiunque non effettua o effettua la comunicazione annuale dei prezzi in maniera incompleta o con dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p> <p>13. Chiunque non effettua nei termini stabiliti la denuncia degli arrivi e delle presenze mediante la trasmissione con il modello ISTAT di cui all'articolo 47, comma 6, è soggetto alla sanzione</p>	<p>perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p> <p>9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p> <p>10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.</p> <p>11. Chiunque non effettua o effettua la comunicazione annuale dei prezzi in maniera incompleta o con dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p> <p>11. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui venuta meno la possibilità di non applicare la sanzione in caso di ritardo nella trasmissione</p>
--	--	---	--

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

15. I proventi delle sanzioni amministrative sono

all'articolo 54, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 4.000,00. Le sanzioni non si applicano in caso di invio tardivo dei suddetti dati entro e non oltre tre giorni dal termine di scadenza di cui all'articolo 54, comma 5.

circoscritto a pochi giorni. Andrebbe chiarito in sede di relazione il perché di tale scelta, alla luce di quanto previsto dalla l.r. 8/2011.

14. Chiunque non comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

15. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

15-bis. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di Comune competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

16. I proventi delle sanzioni amministrative sono

12. Chiunque non comunica annualmente all'Unione il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

13. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

14. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

Osservazioni

TABELLA A)	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."
introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.	introitati a titolo definitivo dal Unione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO III	TITOLO III
Organizzazione, intermediazione di viaggi e organizzazione professionale di congressi	Organizzazione, intermediazione di viaggi e organizzazione professionale di congressi
Capo I - Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale	Capo I - Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale
Art. 63	Art. 53
Agenzie di viaggio e turismo.	(Agenzie di viaggio e turismo)
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connnessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.	1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.	2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.	
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:	3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:	
a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;	a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;	
b) emissione e vendita di biglietti di trasporto	b) emissione e vendita di biglietti di trasporto	

TABELLA A)

I.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;	a) informazione e assistenza;	c) informazione e assistenza;	d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;	e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;	f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;	g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;	h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;	i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;	j) rilascio e pagamento di assegni turistici,
--	-------------------------------	-------------------------------	---	--	--	--	---	--	---

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

<p>assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.</p>	<p>assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.</p>
<p>Art. 64</p>	<p>Art. 54</p>
<p>Filiali delle agenzie di viaggio e turismo.</p> <p>1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 63 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.</p> <p>2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:</p> <p>a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;</p>	<p>(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)</p> <p>1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 53, e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.</p> <p>2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:</p> <p>a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

b) informazione e assistenza;	b) informazione e assistenza;
c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;	c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;	d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;	e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;	f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;	g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.	h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.
Art. 65	Art. 55
Requisiti per l'esercizio dell'attività.	(Requisiti per l'esercizio dell'attività)
1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di	1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) possesso da parte del titolare o del legale rappresentante della società delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea;

c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) gestione tecnica dell'agenzia prestata dal titolare o legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'art. 62, comma 1 o affidata ad un direttore tecnico regolarmente abilitato di cui all'art. 63;

c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

Ossevazioni

Art. 66

Art. 56

TABELLA A)

**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale**

Osservazioni

**Disegno di legge: “Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 “Semplificazione
amministrativa dell’ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in
materia di Turismo.”**

Garanzia assicurativa.	(Garanzia assicurativa)	Osservazioni
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte dello stesso dichiarante. Tale polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro.	1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 57 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte dello stesso dichiarante. Tale polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell'esatto adempimento adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il specifico riferimento al rilievo di legittimità costituzionale sollevato con riferimento al suddetto art. 19 così stabilisce: "Si tratta di disposizione che incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Cost.". La Corte così argomentando rigetta infatti le censure avanzate dai ricorrenti ribadendo che la norma citata si è mantenuta in un ambito strettamente attinente a competenze statali.	Si segnala che l'art. 19 del Codice del turismo prevede la stipula di "congrue" polizze assicurative, senza fissare paletti relativi ai massimali di copertura. Si consideri al proposito che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2012, con riferimento al rilievo di legittimità costituzionale sollevato con riferimento al suddetto art. 19 così stabilisce: "Si tratta di disposizione che incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Cost.". La Corte così argomentando rigetta infatti le censure avanzate dai ricorrenti ribadendo che la norma citata si è mantenuta in un ambito strettamente attinente a competenze statali.
2. Nell'ipotesi di apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, il massimale minimo assicurativo dell'agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.	2. Nell'ipotesi di apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, il massimale minimo assicurativo dell'agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.	3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
rinnovata annualmente.	rinnovata annualmente.	
4. La Giunta regionale, con atto di indirizzo, determina lo schema tipo di polizza assicurativa di responsabilità civile, le modalità di attivazione della stessa e aggiorna ogni tre anni i massimali minimi.		
Art. 67	Art. 57	
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.	(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)	
1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta la DIA alla Provincia competente per territorio. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della DIA.	1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta la SCIA alla Provincia competente per territorio. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.	
2. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e all'articolo 63, comma 4 nonché la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 66.	2. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del dpr 445/2000:	
a) possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 e all'articolo 53, comma 4;	L'art. 53, comma 4 stabilisce che l'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

			Osservazioni
			uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane. Si suggerisce di valutare se questo possa considerarsi un requisito.
		b) estremi del contratto di assicurazione di cui all’articolo 56;	
		3. La variazione anche di uno solo dei requisiti cui al comma 2 è comunicata alla Provincia competente entro quindici giorni.	3. La variazione anche di uno solo dei requisiti cui al comma 2 è comunicata alla Provincia competente entro quindici giorni.
		4. La Provincia competente, successivamente all’inizio dell’attività di cui al comma 1 ha all’inizio dell’attività di cui al presente articolo l’obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. La Provincia ha altresì l’obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.	4. La Provincia competente, successivamente all’inizio dell’attività di cui al comma 1 ha all’inizio dell’attività di cui al presente articolo ha l’obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. La Provincia ha altresì l’obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 56.
		5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso	Venne meno la possibilità di procedere in via di

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.	di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, il divieto di prosecuzione diviene efficace.	autotutela prevedendo invece, nel caso di mancato adeguamento, che il divieto di esecuzione diventi direttamente efficace. Andrebbe chiarito in sede di relazione il principio o criterio di cui alla l.r. 8/2011 sulla cui base si è proceduto.
6. La Provincia competente adotta, altresì, provvedimenti di autotutela nel caso di:	6. La Provincia competente adotta, provvedimenti di autotutela nel caso di:	
a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva dichiarazione alla Provincia competente;	a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva segnalazione alla Provincia competente;	
b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 71;	b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 61;	
c) mancata dichiarazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 70 per il periodo consentito;	c) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 60;	
d) chiusura temporanea di cui all'articolo 70 oltre il periodo consentito;		
e) mancata dichiarazione dell'apertura di una filiale;	d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;	
f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al	e) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

<p>rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al D.lgs. 206/2005;</p> <p>g) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 66.</p>	<p>Art. 68</p> <p>Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo.</p> <p>1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.</p>	<p>Art. 58</p> <p>Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo.</p> <p>1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente.</p>	<p>2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a comunicazione alla Provincia competente. Il titolare dichiara i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati e i massimali della polizza assicurativa di cui all'articolo 66, comma 2.</p> <p>3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel</p>
--	---	--	---

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

Osservazioni

<p>territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.</p> <p>4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA.</p>	<p>territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.</p> <p>4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione.</p>	<p>5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c) e all'articolo 66, comma 2 adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare i requisiti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, il divieto di prosecuzione diviene efficace.</p> <p>Art. 59</p>
<p>Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali)</p>		<p>Si veda l'osservazione all'art. 57, comma 5.</p>

TABELLA A)	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."
1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella DIA.	1. La Provincia competente cura l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella SCIA o nella comunicazione.
2. La Provincia competente mantiene aggiornato l'elenco.	
Art. 70	Art. 60
Chiusura temporanea.	(Chiusura temporanea)
1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali per un periodo non superiore a tre mesi, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.	1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.
Art. 71	Art. 61
Oblighi del titolare.	(Oblighi del titolare)
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.	1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.
2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'interno, in maniera	2. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
immediatamente visibile, la DIA.	visible, la SCIA. Le filiali di agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la comunicazione.	
3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 72 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.	3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 62, comma 2 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.	
Art. 72 Direttore tecnico.	Art. 62 (Direttore tecnico)	
1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) e che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia.	1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al decreto legislativo <u>6 novembre 2007</u> , n. 206, conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea.	"9 novembre 2007"
2. La gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 73 che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui	2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 e non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico	

TABELLA A)

**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale**

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

<p>all'articolo 65, comma 1, lettera b) o non presti abilitato ai sensi dell'articolo 63 che presta la con carattere di continuità ed esclusività la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.</p> <p>3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'assunzione della responsabilità della gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti all'elenco provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 74.</p>	<p>Art. 73</p> <p>Abilitazione professionale.</p> <p>1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 72 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:</p> <p>a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all'articolo 85;</p> <p>b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 392/1991 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato</p>	<p>Art. 63</p> <p>(Abilitazione professionale)</p> <p>1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 62 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:</p> <p>a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all'articolo 73;</p> <p>b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al D. Lgs. commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 392/1991 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato</p>
---	---	---

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 392/1991 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 74**Elenco provinciale dei direttori tecnici.****(Elenco provinciale dei direttori tecnici)**

1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

1. La Provincia competente cura l'elenco provinciale, di natura riconosciuta, dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

2. All'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i direttori tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 73 e i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b).

1. La Provincia competente cura l'elenco provinciale, di natura riconosciuta, dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Nella relazione di accompagnamento si legge che tale art. 64 è stato in parte modificato per adeguarlo alle normative nazionali esistenti. Tuttavia non è chiaro se non sia più prevista l'istituzione di detto elenco da parte delle Province dal momento che si sostituiscono i termini "istituisce e detiene" con la parola "cura".

2. All'elenco di cui al comma 1 sono iscritti, a domanda, i direttori tecnici in possesso di abilitazione professionale.

Osservazioni

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: “**Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.**”

3. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 è inoltre subordinata:								
a) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;								
b) alla idoneità psicofisica all’esercizio della professione;								
c) alla assenza di condanne penali che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.								
4. [Abrogato].								
Art. 75 - Sospensione dell’autorizzazione. [Abrogato]								
Art. 76 - Revoca dell’autorizzazione. [Abrogato]								
Capo II - Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale	Capo II - Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale							
Art. 77	Art. 65							
Associazioni senza scopo di lucro.	(Associazioni senza scopo di lucro)							
1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali,	1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali,							

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.	religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.	
2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.	2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro.	
3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 206/2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con L. n. 1084/1977.	3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con L. n. 1084/1977.	
4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono	4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.	culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro.	
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.	2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro.	
3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati	3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, non superiori alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Art. 79**Art. 67****Sanzioni amministrative.****(Sanzioni amministrative)**

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 77 e 78, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 63, senza avere presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 65 e 66, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 53, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	
3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 77, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 65, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	
4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.	4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.	
5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 88 del D.Lgs. n. 206/2005 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione	5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione	

TABELLA A)	
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	
6. I soggetti di cui all'articolo 78 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo turismo senza avere presentato la DIA e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 78 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	6. I soggetti di cui all'articolo 66 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 66 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7-bis. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	8. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.	9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
Capo III - Organizzazione professionale di	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
congressi		
Art. 80	Art. 68	
Impresa professionale di congressi.	(Impresa professionale di congressi)	
1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.	1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.	
2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.	2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.	
3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati <u>con regolamento regionale</u> .	3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.	Si veda in tal senso il regolamento n. 12 del 2007 e l'osservazione all'art. 3, comma 5 del progetto di T.U.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.	4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.	

TABELLA A)			Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."		
5. La Provincia competente istituisce e mantiene aggiornato l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.	5. La Provincia competente cura l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.		

5. La Provincia competente cura l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

TITOLO IV

PROFESSIONI TURISTICHE

Professioni Turistiche	Art. 81	Art. 69	
Professione turistica.		(Professione turistica)	

1. Per professione turistica si intende l'esercizio delle attività volte ad organizzare e svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell'utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.

1. Per professione turistica si intende l'esercizio delle attività volte ad organizzare e svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell'utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.

Si consideri che l'art. 6 del D.lgs. 79/2011 contiene la definizione delle "professioni turistiche" (*1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.*). Tale norma peraltro non è stata impugnata dalla Regione nell'ambito dei numerosi ricorsi promossi avverso il suddetto Codice del turismo, dichiarato poi parzialmente incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012. Sebbene si tratti

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Osservazioni
<p>Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", Testo Unico in materia di Turismo."</p> <p>2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:</p> <p>2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:</p> <p>la materia "professioni" del turismo è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Cost. per cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia. In tal senso si legge in sent. Corte Cost. 132/2010: [...] secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni il principio secondo il quale compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio si applica anche nei confronti delle professioni turistiche". La potestà legislativa regionale può pertanto esercitarsi solo sulle professioni individuate e definite con la normativa statale (cfr. d.lgs. 30/2006, art. 1, comma 3), ciò significa che la Regione non potrebbe di propria iniziativa creare e disciplinare una nuova</p>	<p>di una definizione che è già presente nella vigente legge, si rende opportuno valutare attentamente se a fronte della definizione nazionale non si debba procedere al solo rinvio normativo senza fornire una definizione in parte diversa, dal momento che ci si sta muovendo in un ambito riconducibile alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.</p> <p>Sebbene detta previsione è contenuta nel vigente art. 81, comma 2 della l.r. 18/2006, tuttavia si segnala che la materia "professioni" del turismo è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Cost.</p> <p>per cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia. In tal senso si legge in sent. Corte Cost. 132/2010: [...] secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni il principio secondo il quale compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio si applica anche nei confronti delle professioni turistiche". La potestà legislativa regionale può pertanto esercitarsi solo sulle professioni individuate e definite con la normativa statale (cfr. d.lgs. 30/2006, art. 1, comma 3), ciò significa che la Regione non potrebbe di propria iniziativa creare e disciplinare una nuova</p>

TABELLA A)

**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale**

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

a) guida turistica specializzata;	a) guida turistica specializzata;		professione. Si suggerisce quindi di vagliare attentamente le disposizioni presenti in questo Titolo alla luce dei suddetti principi.
b) guida ambientale-excursionistica;	b) guida ambientale-excursionistica;		
c) accompagnatore turistico.	c) accompagnatore turistico.		
3. L'esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 73.	3. L'esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 73.		
4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.	4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.		
5. È ricompresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 62.	5. È ricompresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 62.		Si consideri su questo specifico punto che l'art. 20 (Direttore tecnico) del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) così dispone: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.". Tale disposizione peraltro non è stata impugnata nell'ambito dei ricorsi promossi dalla regioni avverso il suddetto decreto legislativo (è

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Art. 82	Art. 70	stato impugnato solo il comma 2 del suddetto art. 20, dichiarato poi incostituzionale) ed è pertanto vigente.
Guida turistica specializzata.	(Guida turistica specializzata)	
1. È guida turistica specializzata chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della Regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.	1. È guida turistica specializzata chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della Regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.	
Art. 83	Art. 71	
Guida ambientale-excursionistica.	(Guida ambientale excursionistica)	
1. È guida ambientale-excursionistica chi, per	1. È guida ambientale-excursionistica chi, per	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

	<p>professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e su terreni rocciosi che richiedono l'uso di attrezzi e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.</p> <p>3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezature utilizzate e le conoscenze professionali.</p> <p>3-bis. L'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica è subordinata alla</p>	<p>professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e su terreni rocciosi che richiedono l'uso di attrezzi e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.</p> <p>3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezature utilizzate e le conoscenze professionali.</p> <p>4. L'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica è subordinata alla</p>	
--	---	---	--

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 87, comma 1, lettera e).

Art. 84**Accompagnatore turistico.****(Accompagnatore turistico)**

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica specializzata.

stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale.

Art. 72

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica specializzata.

Art. 85**Abilitazione professionale.****(Abilitazione professionale)**

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 si consegna mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati dalle Province, in

Osservazioni

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 si consegne mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati dalle Province, in

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

	Osservazioni			
forma singola o associata, e a seguito del superamento dell'esame finale abilitante, ai sensi della normativa vigente in materia. Ai corsi di formazione possono partecipare soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e della conoscenza di almeno una lingua straniera.	2. La Giunta regionale determina: <ul style="list-style-type: none">a) la definizione dei profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all'articolo 83, comma 3 e dei relativi standard di competenza, in armonia con la programmazione dell'offerta formativa regionale;b) gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;d) le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame finale;e) le modalità di accertamento per il	a) la definizione dei profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all'articolo 71, comma 3 e dei relativi standard di programmazione dell'offerta formativa regionale;	b) gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;	c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 “Semplificazione
amministrativa dell’ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in
materia di Turismo.”

		Osservazioni
ricoscimento e l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 86.	riconoscimento e l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 74.	
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica specializzata ha validità per l'intero territorio regionale.	3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica specializzata ha validità per l'intero territorio regionale.	
4. La Provincia competente, sulla base degli esiti dell'esame finale abilitante, previa verifica dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.	4. La Provincia, sulla base degli esiti dell'esame finale abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.	
Art. 86	Art. 74	
Riconoscimento e estensione dell'abilitazione. (Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)		
1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica con procedura semplificata. La Provincia competente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla	1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica con procedura semplificata. La Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

	<p>integrativi voltati alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali-excursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all'articolo 83, comma 3.</p> <p>2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82 e 83 conseguita in altra Regione italiana e intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia verifica l'equivalenza delle conoscenze professionali necessarie per l'esercizio della professione e dispone interventi compensativi e relativi accertamenti finali secondo criteri e criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla</p>	<p>acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali-excursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli 70 e 71 conseguita in altra Regione italiana e intendono estendere l'abilitazione professionale, ne fanno richiesta alla Provincia. La Provincia verifica l'equivalenza delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie per l'esercizio della professione e dispone interventi compensativi e relativi accertamenti finali secondo criteri e criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 70, 71 e 72 o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e intendono riconoscere la propria qualifica professionale, ne fanno richiesta alla Provincia. La Provincia accerta l'equivalenza</p>	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Provincia competente. La Provincia accerta l'equivalenza dei titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.	dei titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.	
4. I soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 87 possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della Provincia competente della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l'estensione.	4. I soggetti regolarmente abilitati possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della Provincia della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l'estensione.	
Art. 87	Art. 75	
Elenchi provinciali delle professioni turistiche.	(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)	
1. L'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), delle professioni turistiche di cui all'articolo 81, comma 2 di natura riconoscitiva è subordinata:	1. L'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), di natura riconoscitiva, delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, comma 2, è subordinata all'abilitazione all'esercizio della professione.	
a) all'abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi degli articoli 85 e 86;		
b) alla elezione di domicilio professionale nella		

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legisiazione turistica regionale	Osservazioni
	<p>Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."</p>	

provincia;	c) alla idoneità psicofisica all'esercizio della professione;	<p>d) alla assenza di condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;</p> <p>e) alla stipula, per l'esercizio della professione di guida ambientale-excursionistica, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale. La Giunta regionale fissa i massimali minimi della polizza assicurativa e i relativi aggiornamenti triennali.</p>	<p>2. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della DIA alla Provincia competente che rilascia il tesserino personale di riconoscimento. Tale tesserino deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>3. La Provincia competente verifica con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) nonché annualmente il</p>
------------	---	--	---

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
4. È consentita l'iscrizione ad un solo elenco provinciale della medesima professione turistica.	rinnovo della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 83 comma 3-bis.	
5. La Provincia competente mantiene aggiornati gli elenchi delle professioni turistiche e li trasmette semestralmente alla Regione e ai Servizi turistici associati, di cui alla L.R. n. 3/1999.		
Riqualificazione e aggiornamento professionale.	Art. 88	
1. Ai fini della continuazione dell'esercizio dell'attività è obbligatoria la frequenza di appositi corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale ogni cinque anni organizzati dalle Province, in forma singola o associata, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi si concludono con il rilascio, da parte della Provincia, di un attestato di frequenza.	Nella relazione si legge che tale disposizione è stata eliminata al fine di adeguare la disciplina delle professioni a quella nazionale e comunitaria vigente.	
2. Coloro che esercitano le professioni turistiche		

TABELLA A)	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	di cui all'articolo 81, impossibilitati a frequentare il corso di riqualificazione o di aggiornamento a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, sono tenuti a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.	
	3. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 85, stabilisce gli standard formativi minimi qualitativi e quantitativi dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, anche con riferimento ai profili professionali.	
Art. 89 - Sospensione e cancellazione dall'elenco. [Abrogato]		
Art. 90	Art. 76	
Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale.	(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)	
1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 85 i seguenti soggetti:	1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 73 i seguenti soggetti:	
a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 77 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le	a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 65 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

le attività di cui agli articoli 82, 83 e 84 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;	a) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;	attività di cui agli articoli 70, 71 e 72 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 82 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;	b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;	c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 70 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;
d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 83 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.	d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 71 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.	2. Sono esentate dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
	82 le guide degli altri Stati membri dell'Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.	70 le guide degli altri Stati membri dell'Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al <u>decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.</u>	
	3. I Comuni, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.	3. Le Unioni, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.	
	4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l'esenzione.	4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l'esenzione.	
Art. 91	Art. 77	(Ingresso gratuito)	
		1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-escursionistiche, nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della	Secondo la disposizione richiamata "è consentito l'ingresso gratuito: a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di rilasciata dalla competente autorità".

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Regione e degli enti locali.	Regione e degli enti locali.	
Art. 92	Tariffe.	
1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-excursionistiche, anche attraverso le associazioni di categoria, comunicano, solo al fine dell'informazione turistica, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Provincia competente, le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo.	Nella relazione si legge che tale norma sulle tariffe non viene riprodotta al fine di adeguare la disciplina delle professioni a quella nazionale e comunitaria vigente.	
Art. 93	Art. 78	
Sanzioni amministrative.	(Sanzioni amministrative)	
1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva. 2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 senza la preventiva iscrizione agli elenchi provinciali di	1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

cui agli articoli 74 e 87, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 90 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque applica tariffe superiori a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 92 o comunque pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

6. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
Interventi per la qualificazione della ricettività turistica	TITOLO V	Interventi per la qualificazione della ricettività turistica
Art. 94	Art. 79	Art. 79
Finanziamenti per la ricettività.	(Finanziamento per la ricettività)	(Finanziamento per la ricettività)
1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo 97 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.	1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo 97 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.	"di cui all'articolo 82".
Art. 95	Art. 80	
Interventi ammessi a finanziamento.	(Interventi ammessi a finanziamento)	
1. Le Province concedono le provvidenze di cui all'articolo 94 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:	1. Le Province concedono le provvidenze di cui all'articolo 79 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;	a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;	b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;	c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 44;	d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui all'articolo 38;
e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.	e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive extralberghiere e all'aria aperta.
Art. 96	Art. 81
Interventi ammissibili	(Interventi ammissibili)

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

<p>1. Gli interventi di cui all'articolo 95 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, congressuali, sportivo-rivcreative, di ristoro, annesse alla annessa alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.</p>	<p>1. Gli interventi di cui all'articolo 80 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-rivcreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.</p>
<p>Art. 97</p> <p>Provvidenze.</p> <p>1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 95, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.</p>	<p>Art. 82</p> <p>(Provvidenze)</p> <p>1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 80, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.</p>
<p>1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da Istituti bancari convenzionati per un importo pari un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari, a</p>	<p>2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da Istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari, a</p>

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
		<p>condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.</p> <p>3. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.</p> <p>4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risult la destinazione di cui all'articolo 95.</p> <p>5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.</p>	<p>condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.</p> <p>4. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</u>, a carico dei soggetti beneficiari.</p> <p>5. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risult la destinazione di cui all'articolo 80.</p> <p>6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.</p>
	Art. 98	Art. 83	(Convenzioni)

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

		Osservazioni
1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 97, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:	1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 82, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:	
a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;	a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;	
b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;	b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;	
c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.	c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.	
Art. 99	Art. 84	
Vincolo di destinazione.	(Vincolo di destinazione)	
1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria	1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”

Osservazioni
<p>dei registri immobiliari.</p> <p>2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.</p> <p>3. La Provincia competente, nell’ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.</p>
<p>registri immobiliari.</p> <p>2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.</p> <p>3. La Provincia competente, nell’ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.</p>
<p>Art. 100</p> <p>Riparto stanziamenti.</p> <p>1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 97 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.</p> <p>2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei</p>
<p>Art. 85</p> <p>(Riparto stanziamenti)</p> <p>1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 82 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.</p> <p>2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.

Art. 101

Accreditamento dei fondi.

1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 86

(Accreditamento fondi)

1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5350).

Osservazioni

Nel testo del DDL non è stata riportata la norma finanziaria che invece deve essere opportunamente introdotta con le modifiche di coordinamento.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisla^{zione} turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 560). | 3. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5300 di nuova istituzione). | 4. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 9, comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5310 di nuova istituzione) con le risorse all'uopo destinate ai sensi della presente legge. | 5. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 11, comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, |
|--|--|---|---|

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5302).		
6. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 13, comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (capp. 5303 e 5304).		
7. Al finanziamento degli oneri del personale previsti all'articolo 19, comma 1 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5305 di nuova istituzione).		
8. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 97 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici» (cap. 9281).		

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legisiazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
		9. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 107 si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (cap. 716/1021 - 716/1022 - 717/1021 - 717/1022) del bilancio di previsione con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.	
		10. Per l'esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si provvede con le risorse disponibili nelle unità previsionali di base 09.1.001 e 09.2.002 per il finanziamento della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (capp. 5302-5303-5304-5350) e della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 (cap. 9281).	
		11. Per l'esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui al comma 7 si provvede con le risorse disponibili nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 269).	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

Osservazioni

12. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.		
13. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.		

Art. 103**Strutture ricettive agrituristiche.****(Strutture ricettive agrituristiche)**

1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della L.R. n. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'articolo 29.	1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della L.R. n. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'articolo 29.
2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti	2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti

TABELLA A)		Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	dalla L.R. n. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
	definiti dalla L.R. n. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni.	3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.
	Art. 104	Art. 89 Potere sostitutivo. (Potere sostitutivo)

- La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province e dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, diffida l'ente inadempiente nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.
- La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.	3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.	
Art. 105	Art. 90	
Concessione di benefici.	(Concessione di benefici)	
1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.	1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.	
Art. 106	Art. 91	
Clausola valutativa.	(Clausola valutativa)	
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.	1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativa alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.	
2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:	2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:	

TABELLA A)**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale****Osservazioni**

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

<p>a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 95, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 99;</p> <p>b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dai Comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;</p> <p>c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco.</p> <p>3. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:</p> <p>a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;</p> <p>b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.</p>	<p>a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 80, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 84;</p> <p>b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;</p> <p>c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco.</p> <p>3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:</p> <p>a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;</p> <p>b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.</p>
---	--

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

Osservazioni

<p>4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.</p>	<p>4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.</p>
<p>Art. 107</p>	<p>Art. 92</p>
<p>Norme transitorie e finali.</p>	<p>(Norme transitorie e finali)</p> <p>1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione all'esercizio di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale e alle portate a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie, in quanto compatibili.</p> <p>1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni e alle attività di organizzazione turismo in forma professionale e non e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale e alle associazioni pro loco, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, anch'essa abrogata dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie, in quanto compatibili.</p>

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
		<p>2. Fino alla data di approvazione di tutti i regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, le funzioni conferite dall'art. 6 della presente legge sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 23/2007 e dai Comuni competenti per territorio.</p>	<p>Gli A.T.I. sono in corso di soppressione dall'atto n. 1024. Lo stesso atto all'articolo 15 dispone che le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di turismo sono esercitate dalla Unioni speciali di comuni.</p>
		<p>2. Ai Sistemi turistici locali, riconosciuti ai sensi del Reg. 22 novembre 2002, n. 6, sono erogati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 8 del Reg. n. 6/2002 finalizzati all'attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2005.</p>	
		<p>3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica.</p>	
		<p>4. L'Amministratore unico dell'Agenzia di</p>	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"; Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
promozione turistica adotta le norme regolamentari interne di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), entro centoventi giorni dalla data dell'insediamento.		
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'acquisizione delle designazioni di cui all'articolo 17, comma 1, per la costituzione del Comitato di concertazione dell'Agenzia di promozione turistica.		
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di promozione turistica nominato ai sensi della L.R. n. 29/2001, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.		
7. Le country house - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l'attività anche in deroga ai criteri fissati dalla presente legge.	3. Le country house – residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, possono continuare l'attività anche in deroga ai criteri fissati dal presente testo unico.	
8. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell'entrata in vigore della presente legge,	4. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all'articolo 30, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.	dicembre 2006, n. 18, il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all'articolo 24, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.	5. Le strutture per le quali è stato richiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca prima dell'entrata in vigore della legge regionale applicano la normativa regionale vigente in 27 dicembre 2006, n. 18, applicano la normativa regionale vigente in materia all'entrata in vigore della legge n. 18/2006.	10. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 49 decorre dal 1° gennaio 2006.	11. Le strutture ricettive autorizzate all'esercizio dell'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge comunicano al Comune competente la stipula della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), entro il 31 dicembre 2007.	12. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all'elenco regionale sono iscritte	6. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio
--	--	--	--	---	---	--

TABELLA A)**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18**
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), al momento della sua istituzione, in base all'appartenenza territoriale.	all'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) al momento della sua istituzione, in base all'appartenenza territoriale.	Osservazioni
13. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.	7. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14. Le guide turistiche iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.		
15. Gli accompagnatori turistici e i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo iscritti all'elenco regionale sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.		
16. Le guide escursionistiche, iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali		

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

17. Le guide speleologiche ed equestri iscritte agli elenchi regionali delle rispettive professioni sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, con l'indicazione delle relative specializzazioni e in base al domicilio professionale.

18. Gli interpreti turistici, i direttori d'albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 81, con le modalità previste all'articolo 86, comma 1.

19. Le strutture ricettive di cui al titolo II adeguano le proprie strutture, i servizi e le attrezzature ai requisiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, entro il 31 dicembre

8. Gli interpreti turistici, i direttori d'albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2006, hanno diritto al conseguimento dell'abilitazione delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, con le modalità previste all'articolo 74, comma 1.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

2010.

20. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per le norme regolamentari di cui all'articolo 6, commi 5.

9. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per la materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, e O, indicate alla presente legge.

21. Gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

21-bis. [Abrogato]

Art. 108**Art. 93**

Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 6, comma 5.

(Norme regolamentari e atti di indirizzo)

Si fa presente che i seguenti regolamenti rimangono in vigore seppure trovando il fondamento nelle norme della l.r. 18/2006 che viene appunto abrogata, peraltro detti regolamenti vengono ora previsti da altre disposizioni del testo unico:
- reg.to 11/2007 - Disciplina della Commissione per

Osservazioni

		Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

TABELLA A)

**L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale**

Osservazioni

**Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."**

	<p>2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari per la disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.</p> <p>3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 80, comma 3.</p>	<p>la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche (art. 6 della L.R. 18/2006 e 10, comma 5 della proposta di testo unico);</p> <p>- reg.to 10/2007 - Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo (art. 7 della L.R. 18/2006 e 11, comma 3 della proposta di testo unico);</p> <p>- reg.to 12/2007 - Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi (art. 80 della L.R. 18/2006 e 68, comma 3 della proposta di testo unico);</p> <p>- reg.to 9/2012 - Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4 ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) - (art. 2, comma 4 ter della L.R. 18/2006 e 3, comma 5 della proposta di testo unico).</p>	<p>Si fa presente che mancano i seguenti riferimenti:</p> <p>articolo 11, comma 3;</p> <p>art. 12, comma 2;</p> <p>art. 13, commi 2 e 3;</p> <p>art. 36, comma 2;</p> <p>art. 47, comma 7;</p> <p>art. 55, comma 2;</p>
	<p>4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:</p>	<p>1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:</p>	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16
settembre 2011, n. 8 "Semplificazione
amministrativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali". Testo Unico in
materia di Turismo."

		Osservazioni
		art. 65, comma 7; art. 68, comma 5.

- a) articolo 2, comma 1, lettere d), e), g);
- b) articolo 4, comma 2, lettere e) e f);
- c) articolo 23, comma 7;
- d) articolo 42, comma 2;
- e) articolo 65, comma 2;
- f) articolo 66, comma 4;
- g) articolo 77, comma 7;
- h) articolo 85, comma 2;
- i) articolo 86, commi 1, 2 e 3;
- l) articolo 87, comma 1, lettera e).
- 5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta atti di indirizzo relativi alle modalità di tenuta e all'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 2, lettera d).

Art. 109

Art. 94

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legisiazione turistica regionale

Osservazioni

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Abrogazione di norme.	(Abrogazione di norme)	Osservazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi:	1. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:	
a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 7;	a) legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)	
b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28;	b) articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);	
c) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10;	c) articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea –attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno – modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);	Gli articoli da 23 a 25 abrogano gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. 18/2006; gli articoli 36 e 37 abrogano gli artt. 75 e 76; l'art. 43 abroga l'art. 89 e non sono stati considerati però che il criterio dovrebbe essere uniforme a quello utilizzato per l'abrogazione degli articoli 9 e 10 previsti alla lett. g. (che abrogano alcune parole).
d) legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12;	d) articolo 129 della legge regionale 16 settembre	

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."

Osservazioni

e) legge regionale 21 maggio 1974, n. 33;	2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);	
f) legge regionale 14 agosto 1974, n. 48;	e) "Funzioni in materia di turismo" di cui all'allegato A) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.);	
g) legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2;	f) legge regionale 23 marzo 2012, n. 4 (Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale);	
	g) articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 16, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2012, n. 10 (Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria – Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria Sviluppumbria S.p.A.).	<p>L'art. 11 sopprime alcune parole e non viene abrogato. Lo stesso gli articoli 9 e 10 che invece vengono abrogati.</p> <p>L'art. 12 abroga degli articoli ma non viene abrogato tuttavia che il criterio dovrebbe, invece, essere uniforme a quello utilizzato per l'abrogazione degli articoli 9 e 10.</p> <p>L'art. 16 solo la lett. a) del comma 1 fa riferimento espresso alla L.R. 18/2006, le lett. b) e c) no. Verificare.</p>

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

TABELLA A)	Disegno di legge: “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Testo Unico in materia di Turismo.”	Osservazioni
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	h) legge regionale 25 giugno 1976, n. 25; i) legge regionale 11 marzo 1977, n. 14; l) legge regionale 27 giugno 1977, n. 30; m) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2; n) legge regionale 9 marzo 1979, n. 10; o) legge regionale 22 giugno 1979, n. 32; p) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67; q) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73; r) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13; s) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33; t) legge regionale 12 agosto 1981, n. 54; u) legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81; v) legge regionale 2 aprile 1982, n. 13;	Andrebbe abrogato anche l’art. 13 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4 che aggiunge il comma 21 bis all’art. 107 della L.R. 18/2006.

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
z) legge regionale 14 agosto 1986, n. 36;		
aa) legge regionale 13 aprile 1987, n. 20;		
bb) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23;		
cc) legge regionale 4 luglio 1988, n. 19;		
dd) legge regionale 30 agosto 1988, n. 34;		
ee) legge regionale 14 novembre 1988, n. 43;		
ff) legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4;		
gg) legge regionale 18 aprile 1989, n. 11;		
hh) legge regionale 22 giugno 1989, n. 18;		
ii) legge regionale 22 giugno 1989, n. 19;		
ll) legge regionale 22 giugno 1989, n. 20;		
mm) legge regionale 4 aprile 1990, n. 13;		
nn) legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44;		
oo) legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;		
pp) legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3;		

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione turistica regionale

TABELLA A)	L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
qq) legge regionale 14 marzo 1994, n. 8;			
rr) legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;			
ss) legge regionale 1° aprile 1996, n. 8;			
tt) legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 ad eccezione del comma 5 dell'articolo 4;			
uu) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32;			
vv) legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5;			
zz) legge regionale 5 marzo 1999, n. 4;			
aaa) legge regionale 5 marzo 1999, n. 5;			
bbb) legge regionale 5 marzo 1999, n. 6;			
ccc) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27;			
ddd) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8;			
eee) legge regionale 31 marzo 2000, n. 33;			
fff) legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2;			
ggg) legge regionale 19 novembre 2001, n. 29;			
hhh) legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19.			

TABELLA A)

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:	2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.	
a) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5;		
b) legge regionale 17 agosto 1974, n. 51;		
c) legge regionale 29 novembre 1974, n. 63;		
d) legge regionale 26 maggio 1975, n. 35;		
e) legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13;		
f) legge regionale 3 novembre 1978, n. 64;		
g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69;		
h) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71;		
i) legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7;		
l) legge regionale 11 maggio 1984, n. 28.		
3. Sono abrogati i seguenti regolamenti:		
a) Reg. 12 luglio 1988, n. 21;		
b) Reg. 1° marzo 1999, n. 2;		

TABELLA A)		
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale	Disegno di legge: "Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Turismo."	Osservazioni
c) Reg. 22 novembre 2002, n. 6;		

Il presente documento è stato predisposto a cura di Lavinia Marri e Alessandra Grimaccia nonché con la collaborazione di Laura Arcamone con riferimento agli artt. 93 e 94 del progetto di T.U.

Perugia, 26 febbraio 2013